

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MATTEO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1993

Istituzione di elezioni primarie

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nuovo sistema elettorale che abbiamo varato per decisivo impulso del movimento referendario resta a tutt'oggi aperto il problema della scelta delle candidature. È pensabile che le forze politiche rispetto ad una funzione così delicata, che ha un rilievo fondamentale rispetto alle possibilità di scelta dei cittadini, siano svincolate da qualsiasi dovere di coinvolgimento dei propri aderenti? È possibile che le candidature siano decise dall'alto o che si applichino invece procedure di consultazione chiamate spesso «primarie» che hanno in realtà in molti casi lo scopo di ratificare decisioni già prese?

La messa in discussione delle appartenenze separate che stavano dietro alla proporzionale, per cui ciascuno nella sua area politica godeva di un mandato in bianco, richiede forse il superamento del tabù del non intervento legislativo nella vita interna dei partiti. In passato le forze di opposizione temevano il controllo da parte delle strutture dello Stato, le correnti dei partiti di governo e di opposizione volevano poi mano libera per decidere i candidati in base a vari «manuali Cencelli», ma oggi tutto questo può e deve essere abbandonato.

Colleghi senatori! Non si intende con questo creare una camicia di forza per obbligare le forze politiche ad organizzare ad ogni costo elezioni primarie, per di più con un unico modello di riferimento. Il presente progetto mira solo ad incentivare e a favorirne la diffusione. Propone una griglia di diritti e doveri per i partecipanti e per gli organizzatori, sufficientemente estesa per far valere principi di segretezza del voto, responsabilità per le decisioni, trasparenza dall'indizione fino allo scrutinio; una griglia però sufficientemente limitata per permetterne i necessari adattamenti a diversi contesti politici e geografici.

Spetterà poi ad ogni dirigenza di partito fare le scelte che vorrà, ma viene abbandonata una linea di totale agnosticismo legislativo in materia che limita il coinvolgimento dei cittadini solo alla fase finale, quella del voto su candidature pre-confezionate o che favorisce imitazioni negative del modello delle primarie.

Quello che si propone qui non intende in alcun modo essere un modello chiuso, non suscettibile di profonde modifiche: si tratta però di dare risposte avanzate in una materia dove la *deregulation* normativa non è più ormai una virtù.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Elezioni primarie)*

1. Tra il trentesimo e il decimo giorno precedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i raggruppamenti che intendano concorrere possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto per la designazione dei candidati.

Art. 2.*(Partecipanti)*

1. Gli elettori che intendano partecipare alle elezioni primarie hanno diritto di farlo relativamente alle candidature dei loro collegi o circoscrizioni, previa sottoscrizione pubblica di un impegno a favore del raggruppamento che organizza le primarie. La sottoscrizione di più di un appello fa decadere tale diritto. L'elettore ha diritto di votare un solo nome sia per designare il candidato nel collegio uninominale della Camera dei deputati, sia per designare il candidato nel collegio uninominale del Senato della Repubblica, sia per designare un candidato nella lista per il recupero proporzionale della Camera dei deputati.

2. Possono raccogliere le sottoscrizioni di cui al comma 1 i pubblici ufficiali abilitati a autenticare le firme per i *referendum* abrogativi di cui all'articolo 75 della Costituzione.

3. I raggruppamenti accedono al rimborso delle spese per le sottoscrizioni da parte dello Stato nella misura del 50 per cento qualora venga presentata un'apposita rendicontazione e vengano rispettate le norme della presente legge.

4. Alle elezioni primarie di cui alla presente legge debbono partecipare un

numero di elettori pari almeno al doppio delle firme richieste in quel collegio o in quella circoscrizione per la presentazione delle candidature; i nomi degli scrutatori componenti il seggio elettorale debbono essere resi noti prima dell'inizio delle operazioni di sottoscrizione e il risultato deve essere accettato come vincolante, sicchè il candidato col maggior numero dei suffragi deve essere designato come candidato del raggruppamento per il collegio uninominale della Camera, come pure per il collegio uninominale del Senato. Nel caso dei candidati per la quota proporzionale della Camera dei deputati l'ordine di lista dovrà rispettare la graduatoria decrescente dei voti ottenuti dai diversi candidati, elaborata nel rispetto dell'alternanza tra candidati e candidate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 3.

(Organizzatori)

1. I raggruppamenti politici che intendano proporre elezioni primarie sono tenuti ad organizzare le sottoscrizioni pubbliche per la registrazione degli elettori per un periodo di tempo non inferiore a quattro giorni consecutivi, dando la possibilità di registrarsi almeno sei ore per giorno e comunicando in quella sede la data del voto a scrutinio segreto.

2. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente alla chiusura delle operazioni di voto dagli scrutatori designati ai sensi dell'articolo 2 con la possibilità per ciascun candidato di nominare un proprio rappresentante.